

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, ZANIBELLI, CONCETTI, TOZZI CONDIVI e DE' COCCI*Annunziata il 28 settembre 1955*

Riapertura dei termini fissati dall'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, per l'iscrizione nell'albo dei periti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i molti problemi che lo svolgimento dell'attività agricola, a causa della molteplicità dei suoi aspetti, sottopone alla vostra attenzione, ve ne è uno, che, pur non essendo dei maggiori, merita il vostro interessamento, perché la sua soluzione è postulata da ragioni di sostanziale giustizia, prima ancora che dai legittimi interessi della categoria che lo propone.

Si tratta del problema dei licenziati delle ex-regie scuole pratiche di agricoltura, non in possesso di titolo abilitante all'esercizio professionale, i quali si trovano oggi nella dolorosa situazione di vedersi contrastato il diritto a continuare una limitata, modestissima attività (sempre finora svolta) dalla quale per decenni hanno tratto l'onesto guadagno per la loro vita.

Per ben intendere la questione, è indispensabile ricordare brevemente che cosa rappresentassero, nel quadro della nostra organizzazione scolastica, le regie scuole di agricoltura.

Prima della riforma Gentile, le sole scuole di grado secondario che preparassero dei tecnici per l'agricoltura erano appunto le regie scuole pratiche di agricoltura.

Proprio da queste scuole sono usciti — ben si può affermare — i pionieri della nostra agricoltura, i quali dedicarono gli anni della loro giovinezza ai soli studi medi agrari allora esistenti, al fine di sottrarsi all'empiri-

smo, fino allora imperante in chi si applicava al progresso tecnico ed economico delle aziende agricole.

Con la riforma Gentile, anche l'ordinamento degli studi agrari subiva profondi mutamenti, attraverso la creazione degli Istituti tecnici agrari al compimento del cui corso di studi veniva rilasciato il diploma di « perito agrario ».

Venivano soppresse nel contempo le regie scuole pratiche di agricoltura.

Poiché, peraltro, i licenziati di queste scuole erano numerosi ed esercitavano, con profitto proprio e dell'economia generale, una attività non inferiore per importanza a quella dei periti agrari, il legislatore intervenne una prima volta col regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 (articolo 21), a riconoscere il diritto dei diplomati dai corsi superiori delle regie scuole ad iscriversi negli albi di periti-agrari.

Lo stesso decreto stabiliva poi (articolo 22) che coloro i quali avessero potuto dimostrare con titoli di avere, anteriormente alla entrata in vigore del decreto stesso, esercitato lodevolmente per almeno 10 anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione, potessero ottenere la iscrizione nell'albo dei periti.

Avvenne peraltro che, dato il ben noto clima politico dell'epoca, gli organi cui era stato demandato l'incarico di controllare

la validità dei titoli, non ispirassero il loro giudizio a criteri di obiettività e di imparzialità, talché un certo numero di interessati si vide rifiutata quella approvazione che avrebbe permesso la iscrizione nell'albo dei periti, mentre altri preferirono non sottoporsi ad un vaglio che sarebbe stato quasi certamente negativo per ragioni indipendenti dal merito dell'esaminando.

Va rilevato anche che, dato lo scarso numero iniziale dei periti agrari e il molto lavoro richiesto dalle aziende, i licenziati dalle regie scuole poterono per lungo tempo svolgere la loro attività senza contrasto da parte di alcuno e con soddisfazione di chi dava loro incarichi, nonché con beneficio dell'economia agricola.

Solo in questi ultimi anni, per l'aumentato numero di periti agrari, è incominciata una lotta serrata contro quei licenziati delle scuole pratiche che non abbiano ottenuto l'autorizzazione alla iscrizione negli albi.

Va rilevato peraltro che il fenomeno non è generalizzato ma circoscritto ad alcune regioni ed è destinato altresì a trovare una sua non lontana soluzione nel tempo a causa della naturale estinzione della categoria di cui ci occupiamo.

Sta di fatto però che, oggi come oggi, questi licenziati delle scuole pratiche si vedono perseguiti persino in sede giudiziaria con la pretesa che essi eserciterebbero abusivamente la professione di perito. È il caso di rilevare che l'attività svolta da queste persone è circoscritta alle stime, particolarmente nelle riconsegne delle colonie, poiché questi licenziati sono solitamente dipendenti di aziende e, oltre a compiere le stime per il

proprio datore di lavoro, vengono chiamati da altri concedenti o da mezzadri che ripongono la propria fiducia nell'esperienza consolidata in decenni di esercizio e nella mai smentita onestà di queste persone.

Sarebbe indubbiamente grave iniquità voler impedire a questi modesti lavoratori di continuare a guadagnarsi di che vivere, in virtù di una legge che concesse bensì la possibilità di una sanatoria, ma sottoponendola a un termine di decadenza troppo breve, tenuto conto dell'ambiente in cui doveva operare, e soprattutto subordinandone praticamente l'attuazione alla discrezionalità di organi politico-amministrativi sul difetto di obiettività dei quali — in quei tempi — è inutile insistere.

È questo il motivo per il quale vi presentiamo una proposta di legge diretta allo scopo di concedere una sanatoria ai non molti interessati.

La cosa non arrecherà alcun turbamento all'esercizio della professione dei periti agrari, poiché non si tratta di immettere nell'albo professionale nuovi elementi che abbiano a sottrarre lavoro a quei professionisti, ma si tratta invece di permettere che coloro, i quali attualmente — da moltissimi anni — esercitano una modesta attività, possano continuare ad esercitarla, per così dire, a consumazione, cioè fino all'estinzione della non numerosa categoria.

In sostanza si tratta soltanto di consentire a coloro che ne furono impediti nel 1929, di esercitare le facoltà già concesse una prima volta con il sopra ricordato decreto.

Confidiamo quindi che vorrete benevolmente accogliere la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È riaperto, per la durata di un anno dal giorno della entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al secondo comma all'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, per l'esercizio della facoltà, in detto articolo prevista, di chiedere l'iscrizione nell'albo dei periti agrari, alle stesse condizioni previste dall'articolo stesso.